



DELIBERA N. 95

03.02.2021

Oggetto

Fasc. UVLA n. 4754/2020

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Unico contrattuale – Procedura aperta per affidamento incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma Talamo di Roma (CIG: 83515469C6).

Nell'adunanza del 03.02.2021

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

Considerato in fatto

Con bando di gara pubblicato sul sito dell'Arma dei Carabinieri e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 16.09.2020, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Unico contrattuale - indicava una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma "Talamo" sita in Roma.

Nel Bando venivano indicati, quale termine per la ricezione delle offerte la data del 19.10.2020, con la previsione del termine di 180 giorni per l'espletamento dell'incarico, con la previsione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e per un importo complessivo delle prestazioni pari a 143.106,54 euro.

Con esposto acquisito al protocollo dell'Autorità con il numero 77309 in data 19.10.2020 la Fondazione degli architetti ed ingegneri iscritti a INARCASSA segnalava la presunta illegittimità dei criteri di selezione previsti nell'Annesso III del Disciplinare d'incarico rubricato "Requisiti del Professionista e valutazione dell'offerta", allegato al bando di gara.

La prima anomalia riscontrabile attiene alla disposizione di cui al paragrafo 5 rubricato "Elementi di valutazione e relativi punteggi massimi", al cui punto 1 è previsto un ribasso massimo del prezzo posto a base di gara pari al 25%, con l'attribuzione di un punteggio di 24 punti.

In particolare sono previsti solo due scaglioni di ribassi, ovvero un ribasso dello 0%, attributivo di 0 punti, e quello sopra riportato del 25%, senza alcuna modulazione di ribassi e punteggi tra queste due soglie.

Costituisce ulteriore anomalia la disposizione contenuta nel successivo punto 3.3 rubricato "Prove e studi aggiuntivi (in situ e in laboratorio) secondo cui, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di punteggi per l'espletamento di servizi ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'appalto.

In particolare è stabilita l'attribuzione di 7 punti per lo svolgimento di "Studio della Risposta Sismica Locale comprensiva di prove aggiuntive", di 5 punti per l'esecuzione di "n.3 prove di carico su solaio aggiuntive (su n.3 edifici diversi a scelta del DEC), compreso di oneri di facchinaggio per liberare i solai", di "n.3 HVSR (n.3 edifici diversi) e correlazione dei risultati (a scelta del DEC)", o per la "verifica sismica effettuata con un ulteriore software di modellazione strutturale", ed infine 2 punti per "ulteriori n.2 prove di carico su solaio e n.2 HVSR, con correlazione dei risultati (su n.2 ulteriori edifici a scelta del DEC), compreso di oneri di facchinaggio".

Infine, ulteriore criticità attiene alla previsione del calcolo di compenso da corrispondere all'aggiudicatario, fissata sulla base dei criteri di cui all'O.P.C.M. n. 3362/2004, cui si fa riferimento al punto 4.3 dell'annesso sopra richiamato rubricato "Corrispettivo della prestazione professionale" ai sensi del quale "Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, come meglio descritte nei successivi paragrafi, consistono, per tutti gli edifici della Caserma "Talamo" nella verifica sismica ai sensi dell'art.1, co. 4, let. a) dell'O.P.C.M. n. 3362/2004 e delle NTC 2018". Il riferimento a tale norma viene, altresì, riconfermato all'allegato denominato "calcolo compenso professionale", in cui appunto si assume, come parametro di riferimento per il pagamento delle prestazioni ai professionisti l'O.P.C.M. n. 3362/2004.

Preso atto del contenuto di tale esposto, rilevando una possibile violazione della normativa codicistica, ed in particolare dell'articolo 95 del D.lgs. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", stante la presumibile illegittimità della clausola che prevede un limite massimo di ribasso, nonché la previsione di servizi aggiuntivi quali elementi di valutazione dell'offerta tecnica, con nota prot. n. 83782 del 06.11.2020 veniva inoltrata comunicazione di avvio del procedimento formulando al Comando Generale specifica richiesta di chiarimenti ed osservazioni in merito alla ritenuta illegittimità delle norme sopra richiamate.

Con nota acquisita al prot. ANAC con il numero 90372 in data 26.11.2020 (All. 3) l'Arma, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, nonché Capo Centro Col. A.T., ha fatto pervenire il riscontro in merito alle criticità comunicate, rappresentando le considerazioni di seguito riportate, ritenute - in esito al loro esame - solo parzialmente accoglibili.

Rinviando al proseguo le considerazioni di merito, si dà atto, preliminarmente delle considerazioni generali svolte, secondo cui *"le scelte effettuate dalla Stazione Appaltante circa: la definizione degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica ed economica di cui al Punto I, il calcolo del compenso in base all'O.P.C.M. n. 3362/2004 di cui al Punto III, sono motivate dalla volontà da parte dell'Amministrazione di garantire: una elevata qualità del prodotto finale della prestazione richiesta, in ragione della elevata complessità per lo svolgimento della verifica di vulnerabilità sismica, che prevede un insieme di competenze di natura intellettuale, tecnica e strumentale; una corretta ed equa valutazione del compenso a base di gara, determinata su parametri certi e oggettivi, quali i volumi del compendio oggetto di verifica; il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti; la tutela dell'interesse della stessa A.D. all'ottenimento di un prodotto finale pienamente rispondente all'esigenza da soddisfare, propedeutica allo sviluppo delle proprie attività in ambito infrastrutturale, necessarie per il perseguimento dei peculiari obiettivi strategici"*.

In merito allo stato di avanzamento della procedura il Rup osservava ulteriormente che *"la procedura di invio delle offerte si è conclusa il 19 ottobre u.s e a tale data hanno presentato offerta n. 45 operatori economici; nessun quesito posto dagli operatori economici nell'arco di svolgimento della presente procedura è stato riferito agli argomenti sollevati dalla Fondazione di INARCASSA; le azioni in autotutela adottate dall'A.D. consistono nella sospensione della procedura di gara in atto fino alla definizione del procedimento istruttorio"*.



Per onere di completezza si evidenzia che con nota acquisita al prot. Anac con il numero 85407 del 12.11.2020, il Rup richiedeva la trasmissione dell'esposto avanzato dalla Fondazione.

Con nota prot. n. 88006 del 19.11.2020, pur rilevandosi l'assenza dei requisiti formali e sostanziali nella formulazione di regolare istanza di accesso, in un'ottica di collaborazione istituzionale, veniva comunicato che i contenuti dell'esposto richiesto erano stati trasfusi in un atto di diffida precedentemente inviato al Comando Generale dei Carabinieri da parte dello Studio Legale R. per conto della Fondazione, cui poteva utilmente riferirsi.

Considerato in diritto

Come evidenziato nelle premesse fattuali, la fattispecie in esame verte in ordine all'illegittimità della clausola della *lex specialis* di gara che impone il limite massimo del 25% di ribasso rispetto alla base d'asta.

Limiti al ribasso, in particolare non sono previsti né nell'articolo 95 del D.lgs. 50/2016 tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto, né nelle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con delibera n. 1005, del 21.09.2016 e aggiornate con Delibera n. 424 del 2.05.2018, né, infine, nelle Linee Guida n. 1 disciplinanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con delibera n. 973 del 14.09.2016 e aggiornate da ultimo con delibera n. 417 del 15.05.2019 in cui è stato eliminato l'obbligo di indicazione del limite di ribasso, in precedenza già ritenuto contrario ai principi eurounitari di concorrenzialità, favor participationis e libera iniziativa economica.

Le clausole che limitano il ribasso da proporre in sede di gara, infatti, appaiono illegittime in quanto limitano la concorrenza sull'elemento prezzo e di fatto orientano a priori l'entità del ribasso stesso, con inevitabili ripercussioni in materia di iniziativa economica degli operatori.

Come già osservato dall'Autorità "è illegittima la previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo, poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un'offerta che contemperì la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali" (Delibera n. 610 del 27.06.2018; in tal senso anche Delibera n. 820 del 18.09.2019).

Parimenti la giurisprudenza amministrativa osserva che la soglia massima di ribasso "introduce un'inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull'elemento prezzo" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2912 del 28.06.2016).

La limitazione della concorrenza sull'elemento prezzo, in particolare, sarebbe maggiormente acuita nel caso di specie in quanto viene attribuito un punteggio fisso al ribasso massimo del 25%, senza ulteriori soglie di ribassi con l'attribuzione di analoghi punteggi.

La previsione della percentuale massima di ribasso suggerirebbe il prezzo migliore, indicato nella soglia del 25% inferiore a quello posto a base di gara, così da indurre i concorrenti ad operare il medesimo ribasso, o quanto meno molto prossimo allo stesso nella formulazione una offerta economica.

Ciò, inoltre, comporta l'ulteriore conseguenza di anticipare indirettamente la valutazione in ordine alla congruità dell'offerta nel suo complesso, che dunque si tradurrebbe in una mera formalità, con effetti

distorsivi sull'iter del procedimento di verifica dell'anomalia e dunque della procedura di aggiudicazione nel suo complesso.

Per le motivazioni espresse non assumono efficacia dirimente le considerazioni svolte dalla SA secondo cui *"eventuali offerte con ribassi di gara superiori al 25% verranno considerati pari a tale valore, in quanto il criterio è finalizzato a scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici e incentivare una concorrenza basata sulle caratteristiche qualitative dell'offerta, con lo scopo di ottenere un prodotto di alta valenza anche in considerazione del livello di complessità delle prestazioni richieste; in sostanza il parametro adottato 'è finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici ... allo scopo, evidente, di attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell'offerta', come previsto nella sentenza del Cons. Stato Sez. V n. 7389 del 28/10/2019"*

Orbene l'obiettivo di privilegiare la qualità dell'opera rispetto all'elemento prezzo viene già assicurato dal criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che proprio in riferimento ai servizi di ingegneria e architettura è imposto come obbligatorio dallo stesso legislatore, al fine di eliminare il potere discrezionale in capo alla SA di poter ricorrere al criterio del minor prezzo.

Inoltre il rischio sopra paventato di ribassi eccessivi viene altresì superato dal subprocedimento di valutazione dell'anomalia offerta, effettuato al precipuo scopo di smascherare offerte con ribassi troppo bassi, difficilmente perseguibili dagli operatori, a scapito della qualità della prestazione.

Ulteriore anomalia riguarda la previsione di servizi aggiuntivi quali elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Infatti i servizi sopra riportati, ovvero "Studio della Risposta Sismica Locale comprensiva di prove aggiuntive", "n. 3 prove di carico su solaio aggiuntive (su n.3 edifici diversi a scelta del DEC), compreso di oneri di facchinaggio per liberare i solai", di "n. 3 HVSR (n.3 edifici diversi) e correlazione dei risultati (a scelta del DEC)", "verifica sismica effettuata con un ulteriore software di modellazione strutturale", e "ulteriori n.2 prove di carico su solaio e n.2 HVSR, con correlazione dei risultati (su n.2 ulteriori edifici a scelta del DEC), compreso di oneri di facchinaggio" paiono configurarsi come servizi aggiuntivi, per i quali è stata prospettata, nell'avvio dell'istruttoria, la possibile violazione dell'articolo 95 comma 14 bis del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base d'asta.

Sul punto le Linee Guida n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio di questa Autorità con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 dispongono che la stazione appaltante non possa "stimolare il confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell'offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tener conto di elementi meramente quantitativi nell'ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell'offerente (sulla base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante mi progetto e nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo".

Come già affermato da questa Autorità lo scopo è infatti quello di *"evitare distorsioni e ad impedire che, dietro un formale ossequio al disposto normativo, i principi comunitari vengano in realtà disattesi, "riducendo" il criterio*



di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al criterio del prezzo più basso, "dissimulandolo" mediante l'artificio dell'offerta di elementi aggiuntivi della prestazione" (Delibera n. 1075 del 25.11.2018).

In tale contesto, al di là della specifica questione circa la possibilità di poter estendere analogicamente la previsione del divieto di attribuzione di un punteggio per le opere aggiuntive, anche ai servizi di ingegneria e architettura, sulla base di motivazioni di carattere sistematico e logico, appare indubbio che le prestazioni richieste ai fini della valutazione dell'offerta tecnica costituiscano un quid ulteriore rispetto all'oggetto dell'appalto per cui è previsto il corrispettivo a base di gara, ammettendosi, pertanto, l'esecuzione di prestazioni non specificamente remunerate.

Sotto tale profilo, va comunque richiamata l'attuazione del principio dell'equo compenso nell'ambito della contrattualistica pubblica, introdotto dall'art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 inizialmente solo per la professione forense, e successivamente esteso a tutti i professionisti lavoratori autonomi, che trova esplicazione, nelle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, mediante l'applicazione del DM 17/06/2016 che consente la determinazione di un corrispettivo, da porre a base d'asta, proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa.

Proprio a garanzia di tale corollario, le stesse Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con delibera n. 973 del 14.09.2016 e aggiornate da ultimo con delibera n. 417 del 15.05.2019, dispongono specificamente che *"Al fine di garantire il principio dell'equo compenso, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara"* (paragrafo 2.2.3). Pare evidente, pertanto, che la possibilità di consentire ai concorrenti di offrire prestazioni aggiuntive, con la previsione di punteggi premiali, non specificamente quantificate nel corrispettivo posto a base di gara, si porrebbe in contrasto con il predetto principio dell'"equo compenso", non garantendo la remunerazione di tutte le prestazioni contrattuali, con compromissione della tutela della quantità e qualità del lavoro svolto.

Infine in merito all'ultima anomalia evidenziata nell'atto di avvio del procedimento, riguardante la previsione del calcolo di compenso sulla base dell'O.P.C.M. n. 3362/2004, si osserva che la suddetta ordinanza è stata "superata" dal d.m. 17/06/2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" che ha introdotto i parametri a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Il suddetto decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 24 comma 8 D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale "Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento".

In maniera più chiara si esprimono le Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.10.2016 e aggiornate da ultimo con delibera n. 417 del 14.05.2019, ai sensi delle quali l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, è fissato sulla base dei criteri previsti nel decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, specificando, altresì l'obbligatorietà di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per

il calcolo dei compensi posti a base di gara, quale elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, al fine di consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ed il mancato utilizzo di tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.

Pur a fronte della discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell'individuazione degli elementi caratterizzanti l'appalto, incluso il prezzo previsto per l'esecuzione dello stesso, è doveroso tuttavia precisare che *"il legislatore ha previsto dei temperamenti alla libertà di scelta dell'Amministrazione appaltante sia per assicurare il rispetto di finalità di carattere sociale — come la garanzia del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di categoria e la tutela della sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc. — sia per garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento di una corretta dinamica concorrenziale"* (TAR Puglia, Bari, sent. n. 915/2013).

Per tale motivo, non possono, dunque accogliersi le controdeduzioni svolte dal RUP nella nota di risposta, secondo cui *"il D.M. 17/06/2016, nel caso di specie, non appare applicabile, in quanto: è emanato ai sensi dell'art. 8 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede l'utilizzo dei corrispettivi da parte delle stazioni appaltanti solo 'quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara', quindi 'non sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara' (Cons. Stato, Sez.V. 29/03/2019, n. 2094), approva le tabelle dei 'corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50' (Art. 1) e possono essere utilizzati, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio per la determinazione del compenso per attività di 'progettazione' o connesse ad essa, e quindi, per prestazioni diverse dalla verifica della vulnerabilità sismica"*.

L'obbligatorietà e cogenza dell'utilizzo delle tariffe previste nel D.M. del 17 giugno 2016 sono state infatti sancite espressamente dall'articolo 14 del D.lgs. 56/2017 (Decreto correttivo appalti) che modificando l'articolo 24 comma 8 D.lgs. 50/2016 ha previsto la sostituzione della locuzione sopra riportata "possono essere utilizzati" con "sono utilizzati", assicurando in tal modo l'assenza di discrezionalità in capo alla p.a. Ciò posto, in merito alla concreta applicazione dei predetti parametri al caso di specie, non si ritiene, altresì, condivisibile l'ulteriore rilevazione effettuata dalla SA per cui il DM parametri del 2016 *"utilizza parametri, come il costo dell'opera e la sua suddivisione nelle singole categorie, non noti e non quantificabili prima dell'esecuzione della verifica di vulnerabilità oggetto del servizio in titolo"*. A tale riguardo, merita precisare che il predetto DM risulta applicabile ai servizi di architettura ed ingegneria, cui è riconducibile la predetta procedura, anche se non accessoria alla progettazione, laddove, come precisato dall'Autorità, *"...possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione"* (Comunicato del Presidente del 14 Dicembre 2016).

Inoltre, a sostegno della concreta applicabilità dei parametri definiti dal citato DM; si precisa che lo stesso, all'art. 3, nel definire il parametro "V", definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, fornisce indicazioni anche con riguardo alle prestazioni relative ad opere esistenti, rendendo pertanto superabile la citata osservazione in merito alla conoscibilità del costo dell'opera.

In ogni caso preme evidenziare che l'Amministrazione, ancorandosi ai criteri previsti dall'O.P.C.M. n. 3362/2004, che prevedeva a base del calcolo del compenso del professionista il costo convenzionale, si è



sicuramente autovincolata a dei parametri legali, seppur da ritenersi non più "attuali", non ricorrendo, dunque, ad una piena libertà ed autonomia nella determinazione dei suddetti corrispettivi.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 03.02. 2021

DELIBERA

- la non conformità delle procedure in analisi ai disposti di cui agli articoli 95 e 24 comma 8 del D.lgs. 50/2016, nonché alle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 1 e 2, stante l'illegittimità della clausola che prevede un limite massimo di ribasso, nonché la previsione di servizi aggiuntivi quali elementi di valutazione dell'offerta tecnica, il mancato rispetto del principio dell'equo compenso, ed il ricorso a criteri di calcolo per il compenso professionale diversi da quelli previsti dalla norma.
- di trasmettere a cura dell'Ufficio Vigilanza Lavori la presente deliberazione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Unico contrattuale - invitando l'Ente alle valutazioni di competenza e a dare notizia circa le eventuali determinazioni assunte nel termine di 30 giorni.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 febbraio 2021

Per il Segretario Maria Esposito
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente